

TRIBUNALE DI GORIZIA

- *Ordinanza* -

Il Giudice del Lavoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.05.2011 nel procedimento N° 212/11 R.G.L.;

letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta;

PREMESSO CHE:

- la L.R. FVG n. 11/2006 (v. Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) - come modificata dall'art. 10, comma 25, della L.R. FVG n. 17/2008 - ha introdotto una misura di sostegno alla natalità rappresentata dall'attribuzione di assegni *una tantum* correlata alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 01.01.2007 a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno 10 anni (anche se non continuativi) nel territorio nazionale e di cui almeno 5 nel territorio regionale, ovvero che in esso per il medesimo periodo abbia prestato attività lavorativa (v. art. 8 bis e art. 4 del regolamento di attuazione D.P.Reg. 04.06.2009 n. 0149/Pres.);
- il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore, valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISE), non deve essere superiore ad € 300#;
- l'art. 5 della L.R. FVG n. 18/2009 ha stabilito che il requisito dell'anzianità di residenza non sia richiesto né a favore dei corregionali all'estero e dei loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, né a coloro che ivi prestano servizio presso le forze armate e le forze di polizia;
- l'assegno di cui si discute viene erogato dai Comuni di residenza sulla base di fondi che dovrebbero essere messi a disposizione della Regione;
- l'art. 11, commi 1 e 4, della Direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano "soggiornanti di lungo periodo" prevede che "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda ... le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale" e ancora che "Gli



- Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”;*
- *l'Italia ha recepito questa Direttiva con il D.Lgs. n. 03/2007 che ha sostituito l'art. 9 del T.U. Immigrazione, il quale dopo la modifica stabilisce che il titolare del permesso per lungo soggiornanti può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale ... Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda ... d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”;*
 - *all'art. 13 della medesima direttiva si legge: “con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale”;*
 - *non risulta che il Legislatore Italiano abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza delle disposizioni appena indicate;*
 - *pare oggettiva la natura di prestazione di assistenza sociale dell'assegno per cui è causa, in quanto tale beneficio non è stato certo pensato per incentivare in generale la natalità infantile bensì per garantire un aiuto alle famiglie che hanno un legame pur sempre consolidato con il territorio nazionale/regionale e che si trovano in una situazione di disagio perché aventi un reddito complessivo lordo non eccedente un preciso valore individuato di anno in anno allo scopo di stabilire uniformemente chi possa essere considerato bisognoso di agevolazioni, sussidi ed altri benefici in ragione delle limitate possibilità economiche;*
- 

PRESO ATTO CHE l'odierna ricorrente COULIBALY TIETINNIN LYDIE (nata il 19.06.1980) è cittadina della Costa d'Avorio, è munita di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti rilasciata dalla Questura di Gorizia il 02.07.2008 (aggiornata in data 08.06.2010), risulta residente a Gorizia dal 03.03.2003 assieme al figlio minore NDAMNSAH KONYU Paolo nato il 01.10.2009 (v. certificati allegati);

ATTESO CHE la menzionata ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 4 del D.Lgs n. 215/2003 la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di Gorizia che le avrebbe negato con nota del 17.02.2010 il beneficio dell'assegno (pari ad € 500#) richiesto con istanza presentata il 23.12.2009;

RILEVATO CHE il diniego dell'Amministrazione Comunale di Gorizia viene espressamente ricondotto al difetto del requisito di anzianità di residenza decennale sul territorio nazionale italiano prescritto dall'art. 8 bis della L.R. FVG n. 11/2006 e dal Regolamento Regionale di cui al D.P.Reg. 04.06.2009 n. 0149/Pres.;

RITENUTO CHE il tenore della comunicazione di rigetto conferma senz'altro la legittimazione passiva del Comune costituito che non riveste il ruolo di mero erogatore dell'assegno, ma assume una posizione determinante quanto all'individuazione delle concrete ragioni del diniego;

CONSIDERATO CHE la Regione FVG resistente, intesa come Amministrazione Regionale (e non come Ente titolare di potestà legislativa), non ha alcuna competenza diretta in ordine all'assegnazione del beneficio preteso dall'odierna ricorrente, in quanto si tratta semplicemente dell'Ente che ha legiferato in materia senza tenere conto espressamente dei diritti riconosciuti a livello comunitario a favore dei cittadini stranieri soggiornanti da lungo periodo nel nostro Paese;

ATTESO CHE non è certo questa la sede per discutere di scelte politiche assunte a livello regionale, anche se è assolutamente evidente che la normativa regionale ha natura discriminatoria ed è in contrasto con la normativa comunitaria nella parte in cui prevede tra i requisiti per la



corresponsione dell'assegno in discussione quello relativo all'anzianità di residenza decennale in Italia e quinquennale in Friuli Venezia Giulia;

OSSERVATO CHE nessuna contestazione è stata mossa e può essere mossa in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente A.S.G.I.;

CONSIDERATO CHE la parte ricorrente ha correttamente inquadrato il diritto vantato alla luce della L. n. 448/1998 (v. art. 44), della Direttiva 2003/109/CE (v. art. 11, commi 1 e 4), del D.Lgs. n. 03/2007 e del T.U. Immigrazione (v. art. 9), dal momento che viene invocata una tutela d'urgenza avverso la denunciata disparità di trattamento riservata ad un cittadino extracomunitario residente in Italia e munito di carta di soggiorno di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani e comunitari quanto al godimento di una prestazione di assistenza sociale garantita da una norma nazionale la quale nel 2007 ha dato attuazione ad una disposizione comunitaria del 2003 volta ad assicurare appunto la parità di trattamento agli stranieri c.d. lungo soggiornanti con riferimento ai benefici di assistenza e previdenza sociale, salvo deroghe espresse che il nostro Legislatore non avrebbe mai previsto in ordine all'assegno per cui è lite ovvero con riguardo ad altre misure di sostegno;

PRESO ATTO CHE il Comune di Gorizia ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza delle ragioni fatte valere in sede giudiziale dalla controparte mediante allegazione di specifica giurisprudenza di merito (riferita anche all'ambito regionale), ha provveduto in autotutela a disapplicare la disciplina regionale nella parte ritenuta discriminatoria ed ha assegnato (il 13.05.2011) quanto richiesto prima dell'udienza;

RITENUTO CHE il Comune resistente ha così dimostrato attenzione e sensibilità rispetto alle problematiche sollevate dalla parte ricorrente che ha messo in discussione l'applicazione di una norma di legge pur sempre ancora vigente;

tutto ciò premesso e considerato,

DICHIARA cessata la materia del contendere fra le parti e PONE a carico del Comune resistente soltanto un rimborso forfetario delle spese di lite



sostenute dalla controparte liquidato in complessive € 950#, di cui € 450# di diritti, € 450# di onorari, € 50# di esborsi, oltre oneri accessori dovuti come per legge.

Si comunichi.

Gorizia, 26.05.2011.

Il Funzionario Giudiziario

[Handwritten signature]

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Barbara Gallo)

[Handwritten signature]

Deposito in Cancelleria

oggi 25 MAG. 2011

Il Funzionario giudiziario
Dott. Luigi Frezzolino

[Handwritten signature]